



Tribunale di Vicenza
Sezione Prima Civile – Procedure Concorsuali

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, in persona dei seguenti Magistrati:

dott.	Giuseppe Limitone	Presidente
dott.	Giovanni Genovese	Giudice rel.
dott.sa	Aglaia Gandolfo	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

visto il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, co. 6, l.f., presentato il 26/07/2021 dal liquidatore della società **Showroom di Rossi & Arcandi s.r.l. in liquidazione** (C.F. 02274240247), con sede in Monticello Conte Otto (VI), via Astico n° 2/E, in forza di determinazione liquidatore del 29/06/2021, verbale Notaio Paolo Brando di Dueville (VI), iscritta nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 152 l.f. (come risulta dalla visura camerale storica prodotta), con la difesa degli avv.ti Andrea Bertuzzo e Michele Dalla Negra, presso lo studio dei quali ha eletto domicilio giusta procura in atti;

rilevato che la società ricorrente ha ad oggetto l'attività di: "*lavorazione e commercio dell'argento e metalli preziosi e non (...) la produzione ed il commercio di oggettistica per la casa e la persona*";

rilevato che la società ha presentato, insieme al ricorso preliminare al concordato preventivo:

- la dichiarazione del legale rappresentante di non avere fatto ricorso a questa procedura preliminare con esito infruttuoso nei due anni anteriori al deposito dell'odierno ricorso;
- i bilanci degli ultimi tre esercizi aziendali;
- la visura camerale aggiornata della società;
- il verbale della delibera del liquidatore con la determinazione di fare ricorso alla procedura di concordato preventivo (o ad un accordo di ristrutturazione);

- l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dell'importo dei rispettivi crediti (e delle cause di prelazione);
sentita la relazione del Giudice relatore;
visto l'art. 161 l.f.;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale;
ritenuto che sussistano le condizioni volute dalla legge ed in particolare dagli artt. 160 e 161 l.f., cosicché la società ricorrente può essere ammessa alla richiesta procedura preliminare;
rilevato che la ricorrente ha chiesto un termine per il deposito della domanda definitiva di concordato, che può essere fissato in giorni 60, salvo proroga per giustificati motivi, non essendo stata fornita motivazione per la concessione di un termine superiore;
ritenuto che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre la nomina di un Commissario Giudiziale ai sensi dell'art. 161 comma 6 l.f., come modificato dal D.L. 69/2019, con la conseguente fissazione di una cauzione per le spese di procedura;
preso atto che la ricorrente richiede che il Commissario Giudiziale sia il medesimo nominato nell'analoga procedura R.G. 8/2021, promossa dalla società Rossi & Arcandi s.r.l. in liquidazione, per ragioni di omogeneità dell'esame della futura domanda concordataria, essendo quest'ultima la società produttiva, mentre la ricorrente è la società commerciale;
ritenuta l'opportunità di accogliere tale richiesta per le ragioni esposte, di natura oggettiva;
visto l'art. 161 commi 6 e seg. l.f.;

P. Q. M.

dichiara ammissibile la procedura preliminare al concordato preventivo della società **Showroom di Rossi & Arcandi s.r.l. in liquidazione** (C.F. 02274240247), con sede in Monticello Conte Otto (VI), via Astico n° 2/E;
delega alla procedura il Giudice dott. Giovanni Genovese;
assegna il termine di giorni 60 per il deposito della domanda di concordato preventivo con la documentazione del caso;
dispone i seguenti obblighi informativi (anche relativi alla gestione finanziaria) a carico del ricorrente, rammentando che la loro violazione determina

l'applicazione dell'art. 162, commi 2 e 3, l.f., e che gli atti di straordinaria amministrazione necessitano di specifica autorizzazione:

- breve relazione informativa sulla gestione corrente, con l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, e l'indicazione della giacenza di cassa, e delle rilevanti variazioni di magazzino, ogni 30 giorni;
- *report* specifico su ciascuna significativa operazione industriale e/o finanziaria, quando si verifica;
- situazione patrimoniale aggiornata, ogni 30 giorni;
- elenco dei creditori, con la data in cui è sorto il credito, e dei pagamenti effettuati, ogni 30 giorni;

dispone che la ricorrente, alla scadenza del termine concesso, dia prova della capienza (anche dilazionata) dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle ritenute operate e non versate;

nomina un Commissario Giudiziale nella persona della dott.ssa Martina Valerio, il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.f. e degli altri obblighi indicati;

dispone che il Commissario Giudiziale verifichi tempestivamente se il concordato in preparazione abbia o meno natura liquidatoria e, in tal caso, se sia fondatamente prevedibile la futura soddisfazione di almeno il 20% del ceto creditorio chirografario, riferendo immediatamente al Tribunale sulle concrete prospettive di fattibilità del piano in preparazione; la verifica andrà senz'altro ripetuta in occasione di eventuali richieste di proroga del termine già concesso;

dispone che la ricorrente:

- entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto depositi la somma di € 3.000,00 mensili, presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al Commissario Giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura da aprire presso la VOLKSBANK - Viale Roma, 10 - Vicenza/Porta Castello;
- ogni trenta giorni depositi in Cancelleria, separatamente dagli eventuali allegati, una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa (che la

Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una copia al Commissario Giudiziale, cui dovrà anche inviare una breve relazione informativa ed esplicativa, redatta dal suo legale, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad € 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino; il Commissario Giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione ad uno degli obblighi sotto indicati;

segnala alla ricorrente:

- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
- c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-*bis* l.f. e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-*quinquies* l.f.;
- d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-*bis*, 173 e 182-*quinquies* l.f.;
- e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;
- g) che verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità – tra l'altro - anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata da questo Tribunale;

dispone che ogni informativa o istanza della ricorrente venga presentata in Cancelleria già corredata del parere del Commissario;


dispone che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire al Giudice Relatore il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra; nonché nei casi in cui il Commissario Giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati;

manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito;

ordina la comunicazione al Registro delle Imprese del presente decreto per la sua iscrizione.

Vicenza, 29/07/2021


Il Giudice rel.
Dott. Giovanni Genovese



Il Presidente
Dott. Giuseppe Limitone



Il Funzionario Giudiziario
Antonella Maso



Il Funzionario Giudiziario
Antonella Maso



10/10

10/10/10

10/10/10